

CHURCH OF SCIENTOLOGY OF ST PETERSBURG AND OTHERS VS RUSSIA – LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO RIMANE INCERTA SUL CONFINE TRA LIBERTA’ DI RELIGIONE E LIBERTA’ DI PENSIERO*

Daniele Mercadante**
(8 novembre 2014)

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, chiamata a vagliare un regime giuridico che si faticherebbe a definire amichevole nei confronti della libertà religiosa, almeno stando a quanto emerso all’esito del procedimento, riafferma la già sancita contrarietà alla Convenzione del cui rispetto è garante della normativa russa sulla registrazione e il riconoscimento delle confessioni religiose. Lo fa, peraltro, indirettamente, pronunciandosi in favore di una filiazione piomboburghese di Scientology, e rifiutandosi, allo stesso tempo, di prendere posizione circa il fatto se quest’ultima costituisca o meno un’associazione di natura religiosa. La decisione esibisce un *self-restraint* forse eccessivo, pure tenuto conto delle prassi della Corte, e, accanto ad alcune statuizioni chiarificanti, manifesta, in un caso in cui una maggiore sicurezza sarebbe stata decisamente opportuna, una qualche incertezza nel delineare i confini e le sovrapposizioni tra libertà di religione e di pensiero, perdendo forse un’occasione propizia per fare, sul punto, maggiore luce.

La legge federale russa del 1997 sulla libertà di coscienza e le associazioni religiose prescrive che la personalità giuridica (e la connessa qualifica di ‘organizzazione religiosa’) possa essere concessa, salve eccezioni per alcune chiese ‘storiche’ e per le relative filiazioni gerarchiche, solo a condizione che il gruppo postulante possa dimostrare (di preferenza, tramite un’attestazione rilasciata dalle autorità locali, ma la prova può essere fornita altrimenti) di operare nella zona nel cui ambito chiede il riconoscimento da almeno 15 anni. Senza tale riconoscimento, il gruppo è fondamentalmente confinato in uno stato di clandestinità, privo del diritto di acquistare o prendere in locazione immobili, aprire conti bancari, tenere riunioni in luoghi accessibili al pubblico, ricorrere in giudizio, allestire un luogo di culto, e persino produrre, distribuire o procurarsi scritti di natura religiosa. Ove l’amministrazione lo ritenga opportuno, in caso di dubbio sulla natura religiosa di un’associazione, il riconoscimento è subordinato all’esito positivo di una ‘perizia religiosa di stato’, condotta da almeno tre esperti, che accerti la natura degli insegnamenti fondamentali e delle pratiche culturali dei postulanti.

Un primo gruppo di aderenti a Scientology si stabilì a San Pietroburgo fin dal 1984, e ricevette una lettera attestante la sua presenza *in loco* da quella data nel 2002, da parte del ventesimo consiglio municipale della città. A partire dal 1995, e fino al settembre del 2003, i ricorrenti (oltre all’associazione, anche sei dei suoi aderenti, tutti cittadini russi) tentarono invano di ottenere la registrazione quale ‘organizzazione religiosa’ dalle autorità cittadine, che negarono ovvero elusero sei istanze diverse, assumendo toni, talvolta, francamente kafkiani (alla prima richiesta, le autorità replicarono che avevano ‘deciso di non decidere’; le cinque richieste successive vennero respinte sulla base, tra l’altro, di motivi tecnico-procedurali mai eguali da decisione a decisione; la terza decisione fu basata, tra le altre cose, su una ‘perizia religiosa di stato’ – peraltro irregolare, in quanto eseguita da un solo esperto – che le autorità ritennero, fino all’intervento dell’ombudsman locale, di non esibire ai richiedenti; all’esito della sesta istanza, il dipartimento di giustizia informò uno dei ricorrenti che il rifiuto del riconoscimento, in fin dei conti, “non deve essere motivato”). Non ebbe una sorte migliore la via giudiziaria, intrapresa nel 2003, dopo i descritti fallimenti: il tribunale di primo grado confermò il diniego del riconoscimento e

* Scritto sottoposto a *referee*.

stabili, sfiorando ancora una volta il *nonsense*, che: 1. la lettera attestante la presenza di Scientology a San Pietroburgo dal 1984 poteva benissimo riferirsi ad un gruppo diverso da quello dei ricorrenti (spettava dunque a questi di dimostrare di essere le stesse persone che l'avevano ottenuta vent'anni prima, e che il loro gruppo era rimasto 'sostanzialmente' lo stesso); 2. la legge regolante le competenze dei municipi di San Pietroburgo non elenca tra queste né il riconoscimento di organizzazioni religiose, né il rilascio di lettere attestanti il loro stabilimento, per cui tali lettere e tale riconoscimento non possono legittimamente essere ottenuti da alcuna autorità di San Pietroburgo; 3. l'amministrazione di San Pietroburgo fu riorganizzata nel 1998, ed il ventesimo municipio fu creato solo allora, per cui è da intendersi che esso non sia abilitato a certificare fatti avvenuti prima della sua istituzione, anche ove ne avesse notizia certa dagli archivi degli enti predecessori. La competente corte d'appello confermò il giudizio.

Seguì il ricorso alla Corte (ricorso, peraltro, depositato nell'ormai lontano novembre del 2006).

Il caso viene presentato dai giudici di Strasburgo come un pezzo quanto mai facile. Per la Corte non è necessario stabilire se Scientology sia una religione o meno, non è il caso d'intrattenersi, se non attraverso un *obiter dictum*, sulle eventuali lacune della normativa russa sulla libertà di coscienza, né è opportuno soffermarsi sul supplizio burocratico inflitto ai ricorrenti, in quanto la sentenza della corte d'appello di San Pietroburgo, l'ultima parola dello Stato russo prima dell'intervento dell'istanza internazionale, è considerarsi l'unico appropriato oggetto di giudizio di fronte ai giudici europei.

Così delimitata la materia del contendere, la Corte esamina il pronunciamento dei giudici pietroburghesi sulla base all'art. 9 della CEDU (libertà di pensiero, coscienza e religione), interpretato alla luce dell'art. 11 (libertà di riunione e associazione). Viene preso in considerazione, in particolare, il primo requisito posto dall'art. 9 CEDU affinché le limitazioni alle libertà ivi contemplate siano tollerabili: quello a tenore del quale ogni limitazione deve essere "prescritta dalla legge".

La Corte statuisce che è sufficiente osservare, per disporre del caso, che una legge, per essere effettivamente tale, deve possedere i caratteri dell'accessibilità e della prevedibilità quanto alle relative conseguenze. L'applicazione che della legge russa è stata fatta da parte della corte d'appello di San Pietroburgo è affetta da tre mancanze inescusabili, consistenti nell'aver fatto ricadere sui ricorrenti, senza che nulla potesse lasciarlo presagire, altrettante circostanze a loro del tutto estranee: a) il fatto che la città baltica non abbia mai approvato una normativa di attuazione della legge federale sulla libertà di coscienza, b) la circostanza che i municipi di San Pietroburgo siano stati riorganizzati dopo l'arrivo di Scientology sul territorio sottoposto alla relativa giurisdizione, e c) la mancanza della prova 'diabolica' del fatto che la lettera attestante l'esistenza del gruppo a partire dal 1984, rilasciata dal ventesimo municipio, i ricorrenti stessi non l'avessero magari ottenuta illecitamente, a danno di altri ipotetici gruppi aderenti anch'essi a Scientology. La Corte constata che una tale applicazione della legge da parte delle autorità russe è affetta da imprevedibilità ed inaccessibilità. Dunque, le limitazioni poste alle libertà garantite ai ricorrenti dall'art. 9 CEDU non possono considerarsi autenticamente 'prescritte dalla legge'. La Corte si pronuncia a favore di questi, riscontrando una violazione da parte della Russia dell'art. 9 CEDU, interpretato alla luce dell'art. 11. Ai ricorrenti viene attribuita una modesta indennità (7500 Euro) a titolo di equa soddisfazione.

Le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia di condanna a carico della Russia sono senz'altro condivisibili. In particolare, appare ineccepibile la severa stigmatizzazione dei sofismi sotto il pretesto dei quali la corte pietroburghese ha respinto le richieste dei ricorrenti. Il travisamento della logica giuridica posto a fondamento della decisione censurata viene giustamente riconosciuto come tale da non permettere l'approdo ad una

plausibile interpretazione della legge, ai sensi della CEDU. Che tanto basti per riscontrare una violazione dei diritti fondamentali dei ricorrenti appare fuor di dubbio: in questo senso, la decisa fustigazione, da parte della Corte, di atteggiamenti maggiormente consoni ad una satira di Gogol' che ad un tribunale contemporaneo, è da ritenersi meritata. Quello che solleva dubbi sulla pronuncia è, d'altra parte, quel non detto che la breve e secca decisione lascia in sospensione, e sul quale, almeno in parte, appare a chi scrive che si sarebbe potuta spendere qualche parola in più.

In primo luogo, la Corte, nell'*obiter dictum* cui si accennava poco sopra, ha "considerato importante riaffermare" che, sebbene il caso sia stato risolto sulla base della violazione del principio della riserva di legge, prescindendo da un esame del contenuto della medesima, un periodo di 15 anni per ottenere la personalità giuridica da parte di un gruppo religioso è comunque sproporzionato, e quindi contrario alla CEDU, in quanto "non necessario in una società democratica" (ciò che era già stato affermato nei recenti giudizi *Kimlya and Others vs Russia* e *Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others vs Austria*). Ebbene, era forse il caso di dare atto in modo diretto ed esplicito, nel dispositivo della decisione, anche di questa violazione, che appare altrettanto grave e foriera di futuri abusi dell'atteggiamento arbitrario delle corti russe nel (dis)applicare la legge.

In secondo luogo, se è vero, come la Corte sancisce, che travisare la legge, procrastinando per anni il riconoscimento di un gruppo religioso, costituisce una violazione dell'art. 9 CEDU, si fatica a comprendere come mai non sia stato censurato, quale autonomo comportamento lesivo dei diritti dei ricorrenti, quello posto in essere dalle autorità amministrative russe, che hanno, secondo le risultanze della stessa Corte, esibito un atteggiamento almeno altrettanto arbitrario e bizzarro di quello manifestato dai tribunali pietroburchesi, agendo anch'esse in accordo solo formale con la legge, come interpretata dai giudici di Strasburgo.

Il complessivo atteggiamento della Corte, peraltro, appare maggiormente comprensibile se si tiene presente che essa non ha voluto pronunciarsi sulla natura religiosa o meno di Scientology. E se questo rientra nel libero apprezzamento della Corte, e nel suo legittimo uso della virtù del *self-restraint*, il contesto in cui la decisione è maturata lascia perplessi quanto all'intensità con la quale tale virtù avrebbe dovuto essere praticata.

In primo luogo, per ragioni di coerenza con due precedenti riguardanti anch'essi la Russia: sia nel già citato caso *Kimlya and Others vs Russia* che nel caso *Church of Scientology Moscow vs Russia*, lo stesso governo russo aveva pacificamente riconosciuto il carattere religioso di Scientology. Lasciare intendere che gli stati sottoposti alla giurisdizione della Corte possano, a seconda delle convenienze, considerare la medesima associazione come religiosa o meno, o che un mutamento di opinione nel volgere di pochi anni non richieda almeno una qualche motivazione (per lo meno allorquando, come nel caso di specie, lo scivolamento verso il non-religioso di Scientology viene giustificato in base ad una 'perizia religiosa di stato' illegittima, in quanto eseguita in contrasto con le prescrizioni della stessa legge russa) è un punto che meriterebbe una qualche riflessione aggiuntiva.

D'altra parte, la Corte dichiara di non poter considerare Scientology una religione perché in Europa non si è ancora formato un "*consensus*" sulla questione. Ed è per questo, probabilmente, che la Corte non ha inteso, contrariamente a quanto accaduto nel caso *Kimlya and Others vs Russia*, addebitare esplicitamente alla Russia la violazione del termine ragionevole per la concessione della personalità giuridica al gruppo postulante: perché ciò avrebbe costituito un implicito riconoscimento della sua natura religiosa, essendo l'onere dei 15 anni di attesa previsto solamente a carico delle associazioni confessionali.

In definitiva, la Corte, tramite la pronuncia, riconosce, almeno incidentalmente, che un gruppo di individui lecitamente associati e non pericolosi non dovrebbe essere sottoposto alle vessatorie limitazioni che, per ben 15 anni dalla fondazione, vengono imposte dalla

legge russa alle organizzazioni religiose 'non tradizionali', private della possibilità di ottenere la personalità giuridica e, per questo, di ogni significativa possibilità di espressione e azione. D'altra parte, la Corte è costretta, nell'ardito equilibrismo che comporta la necessità di riconoscere le ragioni di Scientology senza prendere posizione sulla sua natura, religiosa o meno, ad argomentare muovendo dal presupposto (non esplicitato) che la normativa sulle associazioni religiose possa essere stata applicata a Scientology 'per errore'.

Se tutto questo è vero, e se la Corte intende proseguire lungo la strada di chi intende differenziare chi 'pensa' da chi 'crede', senza tuttavia potere o volere avventurarsi a tratteggiare un discrimine tra le due categorie, si ritiene che meglio avrebbe fatto ad affermare con chiarezza, e non in modo velato, che, pur nell'impossibilità di riconoscere una natura religiosa, ovvero 'meramente' filosofica, a Scientology, esiste nondimeno, ed a Scientology si applica, una base comune di diritti che, ex artt. 9 e 11 CEDU, spettano a qualsiasi lecita associazione, filosofica o religiosa, e che tra questi diritti rientra senz'altro quello di vedere appurata in un tempo ragionevolmente breve la propria eventuale natura illegale o fraudolenta, in modo tale che, in assenza di indizi portanti su un tale carattere, essa possa operare attraverso gli strumenti posti a disposizione dei comuni cittadini per il perseguimento dei loro leciti fini.

** Dottore di Ricerca in giustizia costituzionale, Università di Pisa; LLM, University of Cambridge; LLM Columbia University Law School